RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER L'8 APRILE 2022, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER L'11 APRILE 2022, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Maire Tecnimont - Società per azioni
Sede legale Viale Castello della Magliana 27, Roma
Sede operativa Via Gaetano De Castillia 6A, Milano
Capitale sociale € 19,920,679.32 interamente versato e sottoscritto
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001
n. R.E.A. 1048169

Argomento 2 all'ordine del giorno

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

2.1 Determinazione del numero dei componenti

2.2 Determinazione del periodo di durata della carica

2.3 Nomina dei componenti

2.4 Nomina del Presidente

2.5 Determinazione dei compensi

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 giunge a scadenza il mandato conferito agli Amministratori in carica, nominati dall'Assemblea del 29 aprile 2019. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica dello stesso.

Vi ricordiamo che l'Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2019 aveva deliberato di determinare in nove il numero degli Amministratori, in tre esercizi sociali la durata in carica del Consiglio di Amministrazione ed in euro 45.000,00 lordi annui, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica, il compenso spettante a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione; all'esito della stessa Assemblea erano stati nominati cinque Amministratori Indipendenti.

Al riguardo si ricorda, in particolare, quanto segue.

<u>Composizione del Consiglio di Amministrazione</u>

L'art. 13 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da cinque a undici membri, purché di numero dispari, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, previa determinazione del numero stesso degli Amministratori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e durano in carica da uno a tre esercizi sociali, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e potranno essere rieletti.

In funzione delle delibere da assumere nella convocata Assemblea ordinaria, Vi ricordiamo, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 4, del d.lgs. 58/1998 ("**TUF**"), almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148 del TUF. L'Amministratore Indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di Amministratori che, secondo la normativa *pro tempore* vigente, devono possedere quei requisiti;
- il Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 (il "**Codice di Corporate Governance**") raccomanda, all'art. 2, Raccomandazione 5, che il numero di Amministratori Indipendenti costituisca almeno un terzo dell'organo di amministrazione[1];
- la composizione del Consiglio di Amministrazione deve inoltre rispettare l'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 1-*ter*, del TUF, quale introdotto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e successive modifiche. Con riferimento al mandato del nuovo organo amministrativo, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei Consiglieri eletti, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore (art. 144-*undecies*.1, comma 3, Regolamento Consob n. 11971/1999, il "**RE**");
- ai sensi dell'art. 5, Raccomandazione 26 del Codice di Corporate Governance, almeno un Consigliere di Amministrazione (componente del "Comitato per la Remunerazione") deve possedere una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina;
- ai sensi dell'art. 6, Raccomandazione 35 del Codice di Corporate Governance, almeno un Consigliere di Amministrazione (componente del "Comitato Controllo e Rischi") deve possedere un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, da valutarsi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

[1] Se la quota degli amministratori indipendenti corrisponde a un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato, secondo il criterio aritmetico: l'arrotondamento si effettua all'unità inferiore, ove la cifra decimale sia inferiore a 5; viceversa, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore, ove la cifra decimale sia uguale o superiore a 5 (cfr. Q&A n. 5 (1) funzionale all'applicazione del Codice di Corporate Governance).

Meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base del voto di lista

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci, con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio può presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo *ex* art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società *ex* art. 122 del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Vi ricordiamo inoltre che i Soci che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa soglia di partecipazione richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob, che, con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione *Corporate Governance* n. 60 del 28 gennaio 2022, ha fissato per la Società tale soglia all'1% (uno per cento) del capitale sociale. **Potranno pertanto presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale avente diritto di voto.**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6-*ter*, comma 4, dello Statuto sociale, la maggiorazione del diritto di voto non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali.

Le liste (sottoscritte da coloro che le presentano) devono essere depositate presso la sede legale della Società in Roma, ovvero presso la sede operativa in Milano, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, vale a dire **entro lunedì 14 marzo 2022**.

Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it sempre entro lunedì 14 marzo 2022. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Le liste devono essere presentate insieme:

(i) all'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) alle accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati;

(iii) alle dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari in materia, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e, se del caso, indipendenza;

(iv) al *curriculum vitae* di ciascuno dei soggetti designati riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società;

(v) alla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi.

La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste deve essere prodotta unitamente al deposito delle liste ovvero entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile (e cioè entro il termine di 21 giorni prima dell'Assemblea previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, vale a dire entro le ore 18:00 di venerdì 18 marzo 2022). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli Amministratori Indipendenti.

La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Le liste saranno soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia **venerdì 18 marzo 2022**) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma, presso la sede operativa in Milano, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste da Consob con regolamento.

Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, come di seguito precisato: dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere meno uno, che sarà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista di maggioranza.

Lo Statuto della Società non richiede una percentuale di voti minima affinché una lista possa partecipare al riparto degli Amministratori da eleggere.

L'art. 14 dello Statuto, al quale si fa rinvio, disciplina anche l'ipotesi in cui vi sia parità di voti tra due o più liste.

Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata, purché la stessa ottenga la maggioranza dei voti. Qualora non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge; in ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Per quanto concerne la nomina del numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesto dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF, il citato art. 14 dello Statuto prevede che qualora tra i candidati eletti non vi siano tanti Amministratori Indipendenti quanti richiesti dalla normativa vigente, si proceda nel seguente modo:

- in presenza di una lista di maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista di maggioranza saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo;

- in assenza di una lista di maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di amministratori indipendenti mancanti) eletti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un amministratore indipendente saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti delle medesime liste secondo l'ordine progressivo.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della lista di maggioranza secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione

In considerazione degli obiettivi stabiliti dal Codice di Corporate Governance (cfr. Art. 4, Principio XIII), il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 25 febbraio 2022, ha ritenuto opportuno definire, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione (cfr. Art. 4, Raccomandazione 21), gli orientamenti sulla composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione individuando, a tal fine, i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute necessarie dal Consiglio della Società, anche alla luce delle caratteristiche settoriali della stessa, considerando i criteri di diversità nella composizione del Consiglio medesimo.

Al riguardo il Consiglio ha ritenuto di formulare le seguenti indicazioni:

- tenuto conto delle dimensioni e dell'attività della Società, il numero degli amministratori dovrebbe essere non inferiore a 9 (nove);
- un terzo degli Amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF e al Codice di Corporate Governance;
- in conformità alla normativa in materia di equilibrio tra i generi, almeno due quinti dei Consiglieri deve appartenere al genere meno rappresentato (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore);

- per quanto concerne le politiche in materia di diversità (art. 123-*bis*, lett. d-*bis*), TUF), sia opportuno, anche al fine di favorire la comprensione dell'organizzazione della Società e delle sue attività, nonché lo sviluppo di un'efficiente *governance* della stessa, che, fermo restando il requisito di legge in materia di equilibrio tra i generi: **(a)** il Consiglio si caratterizzi per la diversità anagrafica dei suoi membri; e **(b)** il percorso formativo e professionale dei Consiglieri garantisca una equilibrata combinazione di profili ed esperienze, anche internazionali, idonea ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni ad esso spettanti;
- si rimette a ciascun candidato la valutazione della compatibilità dell'assunzione della carica di Consigliere nella Società con le eventuali ulteriori cariche di amministratore e sindaco rivestite in altre società quotate in mercati regolamentati o di rilevanti dimensioni, fermo restando che deve essere assicurata una disponibilità di tempo adeguata al diligente svolgimento dell'incarico;
- per quanto riguarda il bilanciamento tra componente esecutiva e non esecutiva, si valuta positivamente il *mix* di amministratori non esecutivi ed esecutivi e, in particolare, la presenza di due amministratori esecutivi, di cui uno nominato alla carica di Amministratore Delegato a cui siano attribuite ampie deleghe gestionali e che abbia maturato una esperienza e competenza specifica nella Società.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Contestualmente all'elezione dei nuovi Amministratori, l'Assemblea potrà inoltre provvedere a nominare il Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione ovvero lasciare che vi provveda il Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2380-*bis*, comma 5, cod. civ. e dall'art. 17 dello Statuto.

Periodo di durata della carica e determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione

Vi ricordiamo inoltre che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a determinare il periodo di durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, comunque non superiore a tre esercizi, a norma dell'art. 13 dello Statuto sociale.

L'Assemblea ordinaria è inoltre chiamata a determinare il compenso dei componenti dell'organo amministrativo. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, i compensi spettanti agli Amministratori sono stabiliti dall'Assemblea. L'Assemblea può altresì stabilire l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso il Consiglio di Amministrazione

determina la ripartizione della remunerazione spettante agli Amministratori investiti di particolari cariche, su proposta del Comitato per la Remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Infine, si invitano:

- gli Azionisti che presentino proprie liste di candidati per la nomina dell'organo di amministrazione ad assicurare che tali liste siano accompagnate da tutte le informazioni necessarie per consentire ai soci di esprimere consapevolmente il loro voto, inclusa l'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti e del candidato che intendono proporre come Presidente, e
- gli Azionisti che presentino una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere a formulare – e a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it – le proposte funzionali al processo di nomina dell'organo di amministrazione (determinazione del numero dei componenti e della durata del Consiglio di Amministrazione, nonché dei compensi), con congruo anticipo affinché tali proposte possano essere pubblicate dalla Società contestualmente alle liste.

Roma, 25 febbraio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Fabrizio Di Amato)